

pio, che per fortuna si tratta di un aumento molto lieve e per un periodo limitato. Capisco che ciò non elimini la questione di principio, però sul piano pratico mi pare difficilmente gestibile.

Con queste osservazioni sono certo che insieme, la settimana prossima, potremo esaminare gli eventuali emendamenti, nell'attesa che la sperimentazione dia quei risultati di efficacia e di oggettività che la popolazione, i malati per primi, la comunità scientifica e tutti noi ci attendiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MONICA BETTONI BRANDANI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di intervenire, seppur brevemente, in un dibattito che ritengo di grande livello. Rivolgo anche un invito, per così dire, ai posteri, nel senso che credo dovremmo ritrovarci, quando l'emotività sul caso sarà attenuata, per riflettere insieme sulle lezioni che per tutti deriveranno da questa vicenda.

Il relatore ha già bene espresso i presupposti da cui origina il decreto-legge, in ottemperanza di una sentenza della Corte costituzionale, espressa nella legittimità piena di un organo di tale livello, a cui noi abbiamo dato seguito. Come è noto — credo di non dire niente di sconvolgente, ma anzi di ripetere in questa sede quello che nel tempo abbiamo sostenuto — la nostra posizione su questa vicenda, la posizione del Governo, del ministro della sanità, è stata quella di difendere un principio che sta alla base del servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda l'erogazione dei farmaci a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale, che è valso ormai da molti anni come regola nell'ammissibilità da parte del servizio sanitario nazionale stesso, legato strettamente ad un giudizio di validità ed efficacia del farmaco o del trattamento. Questo è quanto fino ad oggi abbiamo fatto e crediamo giusto continuare a fare nel rispetto sia delle esigenze di sicurezza dei

cittadini, sia dell'esigenza di un corretto impiego di risorse pubbliche, che non sono illimitate.

Alla sperimentazione della fase due spetta proprio il compito di verificare la validità del metodo Di Bella attraverso l'indagine di varie tipologie di tumori di diversa gravità. Sulla base di questo se ne trarrà un giudizio di attività ed efficacia dal cui esito potrebbero o meno derivare altre possibili fasi di sperimentazione o di chiusura della stessa.

Quindi, il metodo seguito è quello della comunità scientifica nazionale e, soprattutto, internazionale. Vorrei ricordare che il National cancer institute of Bethesda già nel 1990, prima ancora di altri centri, si è dato regole precise per verificare le terapie oncologiche non convenzionali, prevedendo due strategie, lo studio di fase due e l'analisi retrospettiva dei casi. Il Ministero della sanità ha per l'appunto intrapreso entrambe queste strade, ognuna avente una valenza di tipo diverso, perché un conto è lo studio retrospettivo, anche nella validazione del farmaco, ed un altro è lo studio sperimentale che, ovviamente, ha una sua validità.

Metodo trasparente, quindi, e non brutte pressioni da parte di nessuno; piuttosto una metodologia di approccio di tipo scientifico, quale ci invita a seguire il mondo civile.

Esprimiamo un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione. Il Governo aveva individuato in un modestissimo aumento del ticket una possibilità di copertura finanziaria, chiedendo solidarietà ad una fascia di cittadini indubbiamente consumatori di farmaci, non a categorie di malati gravi come quelli tumorali. Credo comunque che il lavoro che la Commissione ha svolto percorra giustamente una strada anche di maggiore equità. L'esecutivo, quindi, ha lavorato in questo senso e dà il suo consenso a questa operazione.

L'unica considerazione che desidero svolgere prima di concludere è la seguente. Ricollegandomi a quanto ho detto all'inizio, credo che solo quando il tempo avrà diluito le componenti emotive ed

anche — oserei dire — di strumentalizzazione politica che ancora, comunque, inevitabilmente persistono nella vicenda, qualunque sarà il suo esito, dovremmo riflettere insieme su molti aspetti: il rapporto tra medico e paziente, la crisi di credibilità del sistema assistenziale, le esigenze oggi profondamente mutate dei cittadini, la scarsa capacità comunicativa dell'apparato medico-scientifico, la conflittualità latente tra Stato e regioni sulla gestione della sanità, che è un altro aspetto importante, l'ingerenza di alcune autorità giudiziarie in materie di competenza, riteniamo, della comunità scientifica, sovvertendo regole importanti per definire ruoli e decisioni, alcune delle quali appartengono inevitabilmente alla sfera della politica.

L'invito, quindi, è proprio a lavorare su questo terreno, anche di conflitti etici, perché la vicenda Di Bella impone a tutti noi un atteggiamento di rigore e serietà.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3291 — Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (approvato dal Senato) (5014) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5014)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Leone Delfino, ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE DELFINO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 23 giugno e che scadrà il 24 luglio prossimo, affronta il problema della proroga della deroga relativa ai parametri di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione.

In merito alle competenze dell'VIII Commissione, non sembrano esservi novità sostanziali rispetto ad una situazione che risale ai primi anni ottanta.

Da allora, e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, emanato in ottemperanza alla direttiva comunitaria 76/160, si susseguirono una serie di decreti-legge, alcuni dei quali convertiti in legge con modificazioni, attraverso cui vennero inseriti elementi di deroga e momenti di verifica e di controllo territoriale.

Tutto questo fino al 1993, quando, con il decreto-legge n. 109, si stabiliva che, in attesa di una pur opportuna revisione della normativa di recepimento della direttiva comunitaria già menzionata, e in ogni caso per non oltre un triennio dall'entrata in vigore del decreto stesso, i parametri dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione anziché tra 70 e 120 potessero essere compresi tra 50 e 170.

Ciò, naturalmente, purché in presenza di un costante e puntuale accertamento in grado di verificare la dipendenza di quanto riscontrato esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

È il caso di rilevare che, attraverso due altre proroghe, siamo arrivati alla fine del 1998. L'articolo 1 del decreto in esame infatti stabilisce di prorogare l'efficacia del decreto-legge n. 109 del 1993 fino al 31 dicembre del 1998.

Dato il contenuto del decreto n. 109 dell'aprile 1993, la proroga riguarda gli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, quelli nei quali si stabilisce la possibilità di derogare agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto

nelle acque di balneazione e si determinano gli adempimenti da parte delle regioni che facciano uso di tale possibilità derogatoria.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 109 del 1993, infatti, impone alle regioni che si avvalgono della facoltà di deroga di comunicare, al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, il provvedimento di deroga al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, indicando puntualmente i tratti di costa nei quali vengono applicati i valori limite, la durata di applicazione dei limiti stessi e le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza, adottato per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

La norma precisa, inoltre, che i valori limite indicati nell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo di campionamento successivo, ferma restando la possibilità per le regioni di avvalersi dei valori limite nel corso della stagione balneare per tratti di costa precedentemente non interessati da fenomeni di eutrofizzazione, a condizione che vengano immediatamente attuati i programmi di sorveglianza di cui sopra e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Infine, le regioni che esercitano la facoltà di deroga debbono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto dettagliato che evidenzia i risultati del programma di sorveglianza posto in essere e gli eventuali interventi realizzati nella lotta contro il fenomeno dell'eutrofizzazione.

In definitiva, si tratta di una proroga della sola deroga relativa all'ossigeno disciolto, cioè di un parametro che non mette in forse la salute pubblica, così come del resto il Governo ha assicurato in sede di seduta congiunta delle Commissioni VIII e XII, asserendo peraltro che altrimenti « il Ministero della sanità non avrebbe certo consentito l'adozione di un provvedimento quale quello in esame ».

È indubbio, invece, che il fenomeno di eutrofizzazione concorre notevolmente e negativamente a determinare la qualità delle acque di balneazione marine e lacustri, provocando a volte danni anche rilevanti all'ambiente, rispetto ai quali è sempre più pressante la necessità della ricerca di soluzioni radicali del problema.

I provvedimenti già presi, peraltro mai sufficienti, e l'impegno degli enti territoriali, in parte ancora carente, sono comunque destinati a dare risultati positivi in un periodo non breve, data la complessità del problema.

Ciò posto, ci sentiamo di sollecitare il Governo e lo stesso Parlamento perché da subito, e non in prossimità della futura stagione balneare, pongano allo studio e all'esame degli esperti in materia l'attuazione di interventi puntuali e strutturali capaci di debellare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

La proroga della deroga ai limiti in questione, oggetto di questo provvedimento, è del resto insita nella stessa direttiva comunitaria già citata, che si era mostrata sensibile al problema, a fronte di acque che si arricchissero naturalmente di alcune sostanze.

È proprio il caso dei nostri laghi e dei nostri mari dove, attraverso i fiumi, confluiscono abbondanti nutrienti, che tra l'altro concorrono a sviluppare una forte presenza algale e di ossigeno disciolto. Tutto questo non può significare la semplice constatazione del fenomeno o un interventismo appena sufficiente a garantire un posizionamento entro limiti comunque dilatati. Tanto si è fatto e ancora di più e più celermente si dovrà fare e, siamo certi, si farà per migliorare la qualità delle nostre acque di balneazione.

Con questa certezza, e non solo perché già nel centro dell'attuale stagione balneare, ci sentiamo, constatato anche il persistere del fenomeno di eutrofizzazione soprattutto nel medio-alto Adriatico e per evitare danni irreparabili al turismo e, quindi, all'economia del nostro paese, di raccomandare all'Assemblea l'immediata approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Capua, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABIO DI CAPUA, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, correndo ovviamente il rischio di essere ripetitivo in alcuni passaggi, ricordo che stiamo esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 156 del 1998, già approvato dal Senato. Esso prevede la proroga al 31 dicembre di quest'anno delle deroghe concesse alle regioni in merito ai parametri di percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, sulla falsariga di provvedimenti già adottati in passato ed anche l'anno scorso.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di affrontare, con le dovute misure, un fenomeno che ha interessato in particolare le nostre acque di balneazione, a seguito dell'eccessivo apporto di determinate sostanze attraverso i flussi fluviali, che hanno determinato l'insorgenza del fenomeno biologico di una forte accentuazione della presenza di alghe nelle nostre acque. Il fenomeno è indubbiamente manifestazione del sovvertimento di un equilibrio ambientale e tuttavia, come osservava il collega Leone Delfino, è privo di patogenicità e nocività per l'uomo; esso, di per sé, è però elemento di grossa preoccupazione per gli operatori turistici, in quanto ne risente vistosamente la qualità delle acque di balneazione.

La deroga viene concessa per evitare il rigore applicativo delle misure adottate nel decreto del Presidente della Repubblica del 1988, che recepiva le direttive comunitarie e fissava parametri piuttosto rigidi; essa è relativa soltanto all'indice della percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto. Ricordiamo che il provvedimento ricalca le misure già previste in precedenti provvedimenti e si accompagna all'obbligo per le regioni di mettere in atto una serie di misure di intervento relative al monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione, con l'obbligo di riferire ai Ministeri competenti. Il provvedimento, quindi, non ha una pura funzione di

salvaguardia delle aspettative e delle esigenze economiche, anch'esse legittime, degli operatori turistici dei territori interessati, e vuole comunque avviare un processo di sensibilizzazione istituzionale e di attenzione operativa dei soggetti cui è deputata la funzione di controllo del fenomeno.

Favoriscono il fenomeno, oltre agli eccessivi apporti nutritivi dei fiumi, determinate condizioni, come i bassi fondali, le temperature elevate e lo scarso ricambio delle acque, per cui esso è peculiare di alcuni tratti della nostra costa, che sono peraltro a particolare valenza turistica. Il provvedimento quindi si rende necessario, ma va affrontato con l'auspicio che vengano comunque messe in atto misure forse ancor più energiche nei contenuti e nei tempi per raggiungere effettivamente l'obiettivo dell'eradicazione del fenomeno.

Va solo ricordato, comunque, che di recente sono state messe a disposizione delle risorse per realizzare una serie di interventi, anche di natura infrastrutturale, per ridurre l'arrivo nelle acque balneabili di azoto e di fosforo in quantitativi eccessivi. Esistono misure adottate anche nelle recenti leggi finanziarie, che hanno attivato specifici capitoli di spesa per realizzare tali progetti.

Credo doverosa una semplice citazione del parere del Comitato per la legislazione, che invitava a specificare meglio gli interventi previsti dai provvedimenti già richiamati. L'esigenza di giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva di questo provvedimento, già approvato dal Senato, rende difficile una modifica, anche non sostanziale, del testo, anche perché un richiamo opportuno ai contenuti dei provvedimenti citati risponde in maniera soddisfacente alle esigenze poste dal Comitato per la legislazione.

Per le considerazioni svolte, anche ad integrazione di quanto brillantemente esposto dal collega Leone Delfino, mi associo nell'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo rinuncia ad intervenire in questa sede e si riserva di farlo nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1246 – Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (approvato dal Senato) (3467) e delle abbinare proposte di legge Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (859) e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'Ufficio di consigliere di Cassazione (1209) (ore 10,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'Ufficio di consigliere di Cassazione.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 3467)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 30 giugno e del 7 luglio 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 25 minuti;
tempo per il Governo: 25 minuti;
tempo per il gruppo misto: 35 minuti;

tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato);

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

UDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3467)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, mi limiterò a leggere la relazione, perché essa è, in maniera sintetica, opportuna e sufficiente a illuminare l'Assemblea sul problema, almeno per quanto atterrà alla discussione che avverrà successivamente, più complessa, anche in termini di partecipazione dei colleghi.

Il disegno di legge, presentato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato approvato dal Senato il 20 marzo 1997.

Come è noto, l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione prevede che « Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

La II Commissione permanente giustizia ha approvato il testo come formulato dall'altro ramo del Parlamento sopprimendo i commi 3 e 4 dell'articolo 2. Su tale testo la XI Commissione permanente ha espresso parere favorevole senza osservazioni di sorta. La V Commissione permanente bilancio ha rimesso a quella di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 5, nel senso di precisare che l'applicazione della normativa non debba comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato privi di adeguata giustificazione. La I Commissione, pur esprimendosi in senso favorevole nel parere conclusivo, ha indicato due condizioni e due osservazioni.

La II Commissione ha proposto la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, che trova motivo di convincimento in diverse considerazioni; entrambi i commi tendono apparentemente a specificare i requisiti proposti dall'articolo 106 della Carta costituzionale ma, in realtà, sinergicamente comportano come conseguenza l'istituzione di una specie di corsia preferenziale, ovvero di privilegio, per i professori universitari e per coloro che ab-

biano esercitato funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni. In secondo luogo il comma 2, se avulso dall'effetto sinergico sopra indicato, costituisce un superfluo e in certa misura inadeguato irrigidimento dei criteri valutativi espressi dall'articolo 106 della Costituzione. Questa norma, nella sua limpida e sufficiente indicazione, demanda al Consiglio superiore della magistratura il potere di designare i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio e iscritti agli albi speciali per le magistrature superiori, quando agli stessi siano riconosciuti meriti insigni.

Voler specificare quali siano detti meriti insigni con i particolari meriti scientifici o la ricchezza della esperienza professionale purché idonei ad apportare un contributo di elevata qualificazione professionale, o non dice nulla di più del dettato costituzionale, e allora è superfluo, ovvero dice troppo se diretto, come espressamente si dispone nel periodo successivo, ai fini valutativi dei parametri che si indicano e si collegano con il successivo comma 3.

Il comma 3, in effetti, istituisce — non è chiaro se paritariamente o con ordine di priorità secondo l'elencazione fattane ovvero in loro sommatoria bilanciata e con il prevalere di una sorta di anzianità di servizio, che sembra ispirarsi alla non laudata legge Breganze sull'accesso dei magistrati in Cassazione — alcuni elementi di specifica rilevanza di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono nettamente ed esclusivisticamente a favore dei professori universitari, per i quali sia l'esercizio dell'attività forense sia l'insegnamento decennale costituiscono da soli o, a maggior ragione, congiuntamente un titolo di precedenza rispetto agli avvocati, per così dire, semplici o di mera estrazione professionale, intesa quest'ultima come un evidente *minus* rispetto all'insegnamento.

E questo introduce un elemento discriminatorio, stavamo per dire quasi ingiurioso, nei confronti della stessa funzione dell'avvocatura e suscita forti e fondati dubbi di costituzionalità proprio sotto il

profilo dell'articolo 106 che si vuole invenerare e che, correttamente, non pone distinzione alcuna tra i professori universitari e gli avvocati ma paritariamente per entrambi indica l'unica condizione costituita dai meriti insigni. Quanto al privilegio di cui alla lettera c) sembra sufficiente ricordare che non sempre il mero esercizio di funzioni giudiziarie è indice di preclare virtù tali da conferire insigni meriti o da concorrere alla loro fondazione.

In conclusione, la dizione costituzionale dei meriti insigni, che si potranno ascrivere ai designandi, sembra un criterio sufficiente a far esercitare prima il potere di designazione con l'ovvia e oculata prudenza da parte del Consiglio superiore della magistratura e, poi, dal Presidente della Repubblica che vi provvede e che presiede anche il Consiglio Superiore. Non vi è dubbio che, nel modulo previsto, non vi sono pericoli di avventurismo o di superficialità, pur esercitandosi il potere di designazione nell'ambito della necessaria e necessitata discrezionalità, che è condizionato sempre dai requisiti della indeclinabile e rigorosa qualificazione tecnico-professionale che è insita nel principio di meriti insigni, posti a presidio della nomina. Del resto, l'unico precedente di pregressa applicazione dell'analogo istituto in epoca pre-costituzionale è quello di Lodovico Mortara, che apportò lustro e sapienza alla magistratura di legittimità.

È ferma convinzione che quando accadrà, se accadrà, concretamente lustro e sapienza giuridica saranno i soli titoli di ingresso opportunamente e prudentemente valutati dal Consiglio superiore e dal Presidente della Repubblica.

Mentre il parere della XI Commissione è semplicemente favorevole, quello della V Commissione tende a salvaguardare gli oneri di bilancio dello Stato, ma a tanto o provvederà la legge al momento della attuazione ovvero, più esattamente, non vi saranno oneri aggiuntivi se, come si ritiene, i magistrati di Cassazione chiamati per meriti insigni debbano far parte del ruolo ordinario.

Il parere pur favorevole della I Commissione, come detto, pone due condizioni e due osservazioni. Si chiede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, articolo 1, e la modifica dell'articolo 3, comma 1, nel senso di prevedere un ruolo aggiuntivo per i magistrati insigniti.

Nella parte di cui si chiede la soppressione è indicata la riserva a favore dei designandi del quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura e ciò nell'ambito del limite del decimo, determinato nell'altra parte che precede tale comma 1 e con la specificazione che dei posti riservati non si debba tener conto ai fini dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Complessivamente l'articolo 1, comma 1, dispone: che i chiamati per meriti insigni non possono superare il decimo dell'organico complessivo della Corte; che annualmente sia riservato alle dette chiamate un quarto dei posti messi a concorso; che di tali posti non si debba tener conto per determinare i posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 32 del 1989, che indica i criteri numerici in riferimento all'organico per i concorsi medesimi.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che il magistrato nominato per i meriti insigni prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per il conferimento delle funzioni con l'aggiunta che i magistrati insigniti si collocano con l'ordine di anzianità di iscrizione al ruolo docenti o all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

In sostanza si chiedeva, quindi, la soppressione della riserva del quarto annuale e dell'inserimento nel ruolo di anzianità della magistratura ordinaria.

Ed infatti la richiesta era argomentata sulla certa deroga costituzionale al principio del pubblico concorso per accedere alla magistratura e sulla infondata conseguenza che ne deriverebbe circa una presunta configurazione, appunto suppo-

sta consequenziale, di un incarico aggiuntivo per i magistrati insigniti rispetto al ruolo ordinario *ex* concorso della magistratura.

Il salto logico e l'arbitrarietà di siffatta conseguenza è di tale evidenza che si percepisce immediatamente anche senza complesso argomentare.

Questo non esime, però, dal rilevare che l'articolo 106 della Costituzione non adombra in alcun modo la distinzione che si pretende di introdurre che anzi, nella sua diretta e lineare dizione, esclude che il costituente abbia avuto in animo di prefigurare un incarico (leggi ruolo) aggiuntivo rispetto a quello ordinario.

Nel testo costituzionale si legge, infatti, semplicemente che « possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri », chiaramente sul presupposto che nell'ufficio entrino senza distinzione alcuna perché, se una così singolare separazione (una sorta di ghetto dorato) fosse stata voluta, sarebbe stata chiaramente espressa proprio perché la deroga al principio dell'accesso per concorso avrebbe imposto al legislatore costituente la salvaguardia espressa del ruolo ordinario nella sua castale integrità.

Invece, non è chi non veda come, ponendo l'eccezione alla regola concorsuale di cui al primo comma, il costituente non poteva non prospettarsi il problema del ruolo del soprannumerario, se lo avesse voluto. Ma è proprio l'eccezione che, in quanto tale, conferma la regola generale, alla quale specificamente deroga, novando solo per quanto espressamente dichiarato e non soffrendo, per sua natura, di interpretazioni dilatative o di extrapolazioni fuori mura.

Per di più nel dibattito in sede costituente non vi è traccia di siffatta problematica, il che induce a ritenere che proprio i costituenti davano per scontato e pacifico l'inserimento nel ruolo ordinario, in quanto la opposta soluzione negativa non sarebbe stata data per ovvia in considerazione della sua specificità.

Peraltro, la dottrina così si è espressa: « L'ultimo comma dell'articolo 106 qui considerato — riprendendo una tradizione

presente nel nostro sistema ordinamentale, ma scarsamente attuata nella pratica — prevede la nomina, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, di personalità particolarmente qualificate in considerazione della loro posizione professionale, definita in rapporto alla presenza di meriti insigni. Va subito detto, prima di procedere all'esame della norma, che questa non prevede una autonoma categoria di magistrati onorari: essa, infatti, indica uno specifico criterio di assunzione di magistratura, limitativamente ad una delle funzioni che sono esercitate nel sistema ordinamentale vigente. Si tratta, dunque, di magistrati che, se pure svincolati, come si vedrà, dalla rigida applicazione delle norme sulla cosiddetta carriera, entrano a far parte, a tutti gli effetti, dell'ordine giudiziario ».

L'unico precedente storico che il nostro ordinamento conosce è quello, già richiamato, di Lodovico Mortara che fu inserito pacificamente nel ruolo ordinario dell'organico *ex* concorso tanto da avere funzioni di procuratore generale prima e poi di primo presidente fino al 1923, anno nel quale fu collocato a riposo d'imperio dal governo fascista tornando — mi sia consentito di dirlo — al nobile esercizio della libera professione di avvocato. Di guisa che appare anche politicamente aberrante voler forzare la volontà del costituente repubblicano fino al punto di collocarne il dettato in posizione addirittura regressa e antistorica rispetto al precedente assetto costituzionale, certamente meno disposto e meno sensibile alle aperture della società.

Siffatto rilievo risulta ancor più pregnante ove si ponga mente alle considerazioni che emergono dalla dottrina così riassumibili: « la problematica relativa all'inserimento nell'ordine giudiziario di elementi non professionali (il riferimento è evidentemente esteso anche ai giudici onorari) si va riproponendo in connessione con accentuati fenomeni di tendenziale chiusura corporativa dell'ordine giudiziario ». Ammonimenti e pericoli che il legislatore non può obliterare né tentare di evitare.

Si chiedeva ancora la soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che prevede la possibilità per l'insignito magistrato di accedere alle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione dopo otto anni dalla nomina.

La questione può essere, ovviamente, proposta, ma sembra solo sul piano di una interpretazione formalistica, anzi estremamente formalistica, della norma costituzionale.

Anche qui si possono porre due domande retoriche: la Costituzione repubblicana può essere interpretata in modo più chiuso e occlusivo dell'assetto costituzionale? Il precedente storico di Lodovico Mortara non dice nulla al legislatore attuale che voglia applicare la norma secondo lo spirito della Costituzione?

Contemporaneamente e in aperto collegamento con il problema dell'accesso alle funzioni direttive, si proponeva osservazione per modificare il comma 1 dell'articolo 5 prevedendo il trattamento economico delle funzioni direttive dei magistrati di Cassazione per quelli insigni.

In sostanza, niente funzioni direttive, sì al trattamento economico.

Comunque ad essere conseguenti, non sembra, come dire, elegante negare l'accesso alle funzioni e al contempo concederne il trattamento economico; si vorrebbe anzi dire che il problema così dichiarato e ruvidamente improponibile perché urta lo spirito del dettato costituzionale e offende chi viene chiamato e accetta l'altissima funzione giurisdizionale di legittimità per meriti insigni e non per cupidigia di mercede.

L'altra osservazione è relativa al comma 3 dell'articolo 1, affinché eventualmente venga, da un lato, consentito il potere di segnalazione dei designandi anche in capo ad organismi ed istituzioni scientifiche non individuate dal Consiglio superiore della magistratura e, dall'altro canto, sia conferito formalmente il potere di proposta anche al ministro di grazia e giustizia.

Il primo profilo dell'osservazione sarebbe recepibile ove fosse possibile indi-

care specificamente e legislativamente di quali organismi e istituzioni scientifiche si tratti.

In verità l'osservazione non sembra agevolmente decifrabile perché il sistema dell'articolo 1 scandisce queste fasi: al comma 1 sono posti limiti quantitativi nelle chiamate per meriti insigni; al comma 2 è conferito il potere di nomina al Presidente della Repubblica, previa designazione del Consiglio superiore della magistratura; al comma 3 è conferito al Consiglio superiore della magistratura il potere di designare i nominandi scegliendoli tra i candidati segnalati, con la modalità predeterminata dal Consiglio stesso, dagli organismi universitari e forensi individuati dal medesimo Consiglio superiore della magistratura.

L'osservazione tenderebbe, quindi, ad incidere solo sulla possibilità di conferire ad organismi e istituzioni scientifiche (non individuate dal Consiglio superiore della magistratura) il potere di segnalare candidati alla designazione. Non si vede come siffatta osservazione possa essere tradotta in termini operativi se non lasciandola nella sua nebulosa indicazione, che aprirebbe una corsa alla segnalazione da parte di organismi ed istituzioni sul cui valore e portata sorgerebbero, prevedibilmente, accuse e polemiche valutazioni di segno diversificato se non opposto; a meno che non si voglia specificamente suggerire l'Accademia nazionale dei Lincei, che il relatore segnala come l'unico organismo che possa avere una portata al di sopra di qualunque parte.

Quanto all'eventualità di consentire formalmente al ministro di grazia e giustizia il potere di proposta, si suppone che se ne volesse intendere l'autonomia e concorrenzialità rispetto a quello del Consiglio superiore della magistratura poiché, in caso diverso, si avrebbe una inammissibile subalternità del ministro. In ogni ipotesi, l'accennata soluzione realizza, a modo di vedere del relatore, una possibile ed inammissibile intercettazione politica dell'istituto, questa sì lesiva della Carta costituzionale e del prestigio dello stesso insignendo.

È necessario conclusivamente aggiungere che, nella seduta del 26 maggio 1998, la II Commissione confermava il testo già approvato nella precedente seduta del 26 marzo 1998 con l'abrogazione dei commi di cui ho detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, egregi colleghi, dirò poche cose, ma prima di farlo vorrei ripetere quanto già in un'altra occasione ebbi a dire. È desolante osservare la quasi completa assenza di parlamentari in sede di discussione generale. È davvero desolante e lo si deve dire, perché è proprio la discussione generale che fissa il *thema decidendum*, che mette in evidenza gli elementi che possono suggerire questo o quell'emendamento, gli argomenti che possono sostenere questo o quell'emendamento. Quindi, non si capisce come un parlamentare possa disertare sistematicamente l'aula quando si svolgono le discussioni generali. Lo dico perché io sono l'ultimo arrivato, essendo deputato solo da questa legislatura, ma non so chi potrà provvedere affinché si eviti questo spettacolo veramente desolante.

Passando al merito, il provvedimento in esame, che riguarda la nomina all'ufficio di consigliere di Cassazione di avvocati e di professori universitari, come è emerso chiaramente dalla relazione dell'illustre collega Ennio Parrelli, attua una precisa disposizione della Costituzione, più propriamente il comma 3 dell'articolo 106, secondo il quale, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in mate-

rie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Questa è una norma di carattere precettivo e non già meramente programmatico e solo oggi, dopo cinquant'anni, si provvede ad attuarla. Proprio in ragione del carattere precettivo e di immediata attuazione della norma, si era pensato che si potesse ovviare all'adozione di un provvedimento legislativo al riguardo, però il Consiglio superiore, al quale vennero presentate anche delle istanze, le archiviò osservando come occorresse una norma operativa, che ci apprestiamo ora ad approvare.

Il disegno di legge presentato dal ministro al Senato è stato approvato, con qualche modificazione, all'unanimità, mi pare, da tutti i gruppi nella seduta del 20 marzo 1997. È stato trasmesso alla Camera il giorno successivo; lo abbiamo esaminato nella nostra Commissione ed in effetti lo abbiamo sostanzialmente approvato con una modificazione: abbiamo soppresso qualche comma dopo la presentazione di un emendamento dell'illustre relatore. Su questo punto dirò qualcosa, per la verità in dissenso da quanto egli ha affermato.

Il provvedimento, quindi, nelle sue linee fondamentali, è pienamente condivisibile e secondo me si sottrae anche a quei rilievi formulati dalla I Commissione, che hanno indotto la stessa a porre condizioni, anche se non sotto l'aspetto di un vizio di costituzionalità. Secondo me — come vedrete mi riporterò alle osservazioni del collega Parrelli — tali condizioni sono del tutto infondate.

È un provvedimento giusto, che attua il precetto costituzionale. Senza voler ripetere quanto previsto, sottolineo che si precisa che per gli avvocati l'esercizio professionale deve essere effettivo: è pure noto che molti avvocati sono iscritti all'albo ma in effetti non esercitano la professione oppure la esercitano molto poco. Il professore universitario nelle materie giuridiche deve essere ordinario: si escludono i cosiddetti professori associati.

È la Costituzione che lo prevede e non si fa distinzione tra le materie giuridiche: si era voluto distinguere tra diritto civile, penale, amministrativo, ma in questo caso si parla solo di professori ordinari in materie giuridiche.

Non è necessaria la domanda dell'interessato: la Costituzione parla giustamente di « chiamata ». Si tratta di un incarico molto elevato e saranno gli stessi organismi professionali a segnalare al Consiglio superiore le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Lo stesso Consiglio designerà tra i segnalati i soggetti idonei per la nomina; il Capo dello Stato provvederà con decreto.

In seguito alla nomina, si diviene consigliere di Cassazione. Questo è importante perché esistono funzioni equiparate che però non possono essere esercitate dal consigliere nominato *ex* articolo 106 della Costituzione. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione è equiparato al consigliere; quelli di cui parliamo invece no, perché possono partecipare solo ai collegi giudicanti. Oggi è consentita la cosiddetta « regressione »; in precedenza il consigliere di Cassazione — *ex* grado quarto — non poteva per esempio presiedere il tribunale del mio paese o quello di Cosenza, per il quale occorre il quinto grado, cioè consigliere d'appello. Invece ora è consentita la « regressione »: il consigliere di Cassazione, *ex* grado quarto, può « regredire » e presiedere il tribunale del mio paese o di un'altra città.

Ciò non è consentito al consigliere nominato *ex* articolo 106 della Costituzione, perché non può esercitare funzioni di merito: sono giudici di legittimità.

Con la nomina si è magistrati ordinari a tutti gli effetti: la norma costituzionale non dà alcuna possibilità di prevedere un albo speciale o un ruolo aggiuntivo distinto. Si è magistrati ordinari a tutti gli effetti, con il grado di consigliere di Cassazione, con il trattamento economico del magistrato dichiarato idoneo ad esercitare le corrispondenti funzioni.

Dopo otto anni posso essere sottoposto alla valutazione ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori. Perché

non dovrebbe essere così? Le obiezioni sollevate dalla Commissione affari costituzionali sono, a mio parere, infondate perché espresse sulla falsa riga di quanto è stato dichiarato nel corso della discussione al Senato, dove il senatore Lubrano manifestò alcune perplessità circa la legittimità costituzionale di tale assetto. Il senatore Lubrano, a sostegno delle proprie tesi, ha definito l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione una norma eccezionale poiché deroga ad una norma generale secondo la quale i magistrati sono tali solo per concorso. Benissimo, ma è la norma costituzionale che fa da eccezione fatta la quale vige la regola generale. Per esempio, io sono magistrato ordinario e questo forse significa che debbo rimanere consigliere di Cassazione a vita? Sono magistrato ordinario e come tutti i consiglieri di Cassazione sono ulteriormente valutabile ai fini dell'avanzamento. Non si verifica alcuna violazione. Cosa significa ruolo aggiunto e distinto? La norma costituzionale non prevede che si possa operare questa scelta. Quanto all'avanzamento, io potrò essere presidente di sezione o presidente aggiunto e, sempre nel ruolo giudicante, posso essere nominato dal Consiglio superiore della magistratura primo presidente.

L'obiezione è che si tratta di una norma che fa eccezione e che quindi è di stretta interpretazione, nel senso che consente soltanto il conferimento dell'incarico di consigliere di Cassazione. Non è così perché si comincia la carriera come consigliere di Cassazione e non come presidente di sezione però, come avviene per tutti gli altri magistrati, con il decorso del tempo e le valutazioni del caso, si può essere presidente di sezione, primo presidente o presidente aggiunto. Su questo non c'è dubbio né alcun vizio; non vi è lesione di diritti di alcuno perché, oltre tutto, per questi magistrati non si pone alcun onere aggiuntivo poiché rappresentano il dieci per cento dell'organico; invece di essere magistrati provenienti dall'uditorato, sono magistrati che cominciano la propria carriera con il grado di consigliere di Cassazione. È una scelta

operata dal costituente, a mio parere in modo corretto, poiché non dovrebbe esistere quella separatezza che tanti guasti ha cagionato alla magistratura e forse al paese. Occorre un'osmosi tra il mondo della dottrina, quello della giurisprudenza e quello della pratica perché noi rimaniamo figli del diritto romano: *ex facto oritur ius*. Non dobbiamo dimenticare che il diritto esiste per gli uomini e non gli uomini per il diritto con le costruzioni simili al mondo iperuranio delle idee precostituite alle quali poi bisogna adattare i fatti. Viene prima il fatto e poi la norma.

Questo vale anche per i giudici di legittimità, sia pure con i limiti posti al loro potere. Il fatto è quello che risulta accertato dal giudice di legittimità, null'altro; il fatto è sacro, in qualunque modo sia stato accertato, non vi sono vizi quanto all'accertamento, ma è il fatto anche per i giudici di legittimità. Quindi quelle costruzioni precostituite, che piegano ad esigenze dogmatiche anche la valutazione del fatto, sono sbagliate.

Vorrei ora esprimere qualche considerazione sull'emendamento suppressivo presentato dall'onorevole Parrelli e approvato dalla Commissione.

Per la verità, il nostro gruppo si oppose e lo faremo anche adesso; ci esprimiamo in tal senso perché intendiamo ripristinare il testo del Senato: preciso che ci comportiamo in questo modo non già per una ragione di convenienza pratica, ma per altri motivi che mi accingo ad esporre.

Il comma 2 dell'articolo 2, così recita testualmente: « Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, » (sono le due categorie dei professori e degli avvocati) « possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale ». Nel prosieguo del testo si specificano poi quali siano gli atti dai quali si debba desumere l'esistenza di questi meriti o di questa ricchezza professionale e si prevede che a tal fine costituiscono parametri di valutazione gli

atti processuali, le pubblicazioni e le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

Il comma 3 dell'articolo 2 (che è stato soppresso), così recita: « Ai fini della chiamata » — e quindi della nomina — « costituiscono elementi di specifica rilevanza: a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore di università presso le giurisdizioni superiori; b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni; c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni ». Questo è l'emendamento suppressivo che è stato approvato dalla Commissione, con la nostra opposizione, che si rinnova oggi (forse il mio gruppo avrà già presentato gli emendamenti a tal fine).

Se non ricordo male, alla base di questa soppressione o della presentazione dell'emendamento suppressivo vi era una preoccupazione dell'illustre collega ed avvocato Ennio Parrelli: in questo testo vi è una carriera preferenziale per i professori universitari; questo sarebbe ingiusto ed offensivo. Io dico innanzitutto che questa preoccupazione non è assolutamente fondata. Perché non è fondata? Perché la lettera a) prevede l'esercizio dell'attività forense da parte del professore di università. Si aggiunge poi che possono essere chiamati alla carica i professori universitari e gli avvocati che abbiano determinati requisiti. Nel caso di un soggetto che sia professore ed avvocato nello stesso tempo, mi chiedo perché non gli si debba riconoscere non solo un titolo di preferenza, ma anche che questo fatto costituisca un elemento di specifica rilevanza! Sono le due categorie chiamate allo svolgimento della funzione di consigliere di Cassazione: quella degli avvocati e quella dei professori universitari! Io sono avvocato, ma sono pure professore universitario; cumulo quindi le due attività. Devo dire che non vedo proprio nulla di strano in quella previsione.

Come abbiamo detto, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, fa riferimento all'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo di almeno dieci

anni. Sottolineo che vi sono alcuni professori universitari che hanno alle spalle due anni di insegnamento ed altri dieci. Sottolineo inoltre che questa previsione della lettera *b*) si riferisce solo ai professori. Poniamo il caso di un professore che sia stato nominato ordinario ieri e di un altro che abbia alle spalle dieci anni di esercizio dell'attività di insegnamento universitario: perché non deve costituire elemento di specifica rilevanza il fatto che il secondo abbia alle spalle undici anni di insegnamento ed il primo soltanto uno? Mi pare una previsione ovvia.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. All'interno della categoria!

RAFFAELE MAROTTA. Certo, all'interno della categoria! Non è all'esterno, perché non si prevede che debbano essere cinque avvocati e cinque professori; purtroppo, può capitare che siano dieci avvocati oppure dieci professori. Questa è la verità, se vogliamo poi tenere conto della norma costituzionale nella sua interezza.

La lettera *c*) del medesimo articolo 3, inoltre, fa riferimento al «pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore ai dieci anni». Non è il giudice, o colui che è stato giudice, ad essere chiamato, ma è sempre l'avvocato o il professore. Si dà il caso — ed è frequentissimo — che io, per esempio, abbia fatto il giudice per dieci, quindici o venti anni e poi diventi avvocato o professore. Perché allora non si deve riconoscere che costituisca elemento di rilevanza specifica il fatto che io, avvocato o professore universitario, sia stato giudice per non meno di dieci anni, non già per un periodo di sei mesi o di un anno? Scusate, colleghi, si tratta di andare a fare il giudice, non di vendere lupini! Che io lo abbia già fatto, e sia avvocato o professore con quei requisiti, per quale motivo non deve essere un possibile elemento di rilevanza specifica?

E vi dico ancora che, quand'anche vi fosse una certa corsia preferenziale per il docente universitario, questo non sarebbe scandaloso: si tratta infatti di un giudice

di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura, per quanto ne so — i miei ricordi si riferiscono a quando fui nominato consigliere di Cassazione — fa riferimento, come parametro di valutazione, alle attitudini alla ricerca scientifica, sulla base del quale si possono dare da zero a quattro punti. Tenete presente che l'anzianità vale mezzo punto, sicché chi abbia quattro punti per l'attitudine alla ricerca scientifica supera ben otto anni di carriera! Vi posso dire che la prima volta io ebbi tre punti, potendone avere quattro, e fui scavalcato da chi aveva due anni meno di me. La seconda volta ebbi quattro punti e scavalcai chi aveva sette od otto anni più di me. Questi sono i criteri, questo è il parametro di valutazione di cui si tiene conto per i magistrati ordinari; quindi l'attitudine alla ricerca scientifica deve valere per i magistrati ordinari, che non sono docenti, e non invece per i professori universitari!

Noi abbiamo bisogno di giudici di legittimità in Cassazione. Voi accusate la Cassazione di essere un giudice di merito, ma il consigliere di Cassazione non può fare il giudice di merito, non può regredire, occorre che faccia solo il giudice di legittimità, quindi interpreti la legge e assicuri l'uniformità nell'interpretazione. Sono aspetti essenziali per un giudice di Cassazione, lo dite pure voi, lo dicono gli avvocati, lo dicono tutti. Non so se ho reso l'idea che occorre che la Cassazione sia un giudice di legittimità. E allora chi più di un professore universitario, di un docente è in grado di assicurare questa attività?

Pertanto, quand'anche ci fosse una corsia preferenziale non mi scandalizzerei, anche in considerazione degli attuali parametri che il Consiglio superiore deve seguire. Nel mio caso personale, che ho ricordato, fu così, tanto che io mi ribellai perché avrebbero potuto darmi zero punti in tutto, ma non in riferimento a quel parametro, perché mi ero laureato con la pubblicazione della tesi, e almeno questo mi si doveva riconoscere. La seconda volta, per la verità, mi dettero quattro punti, il massimo. Si tratta, quindi, di un parametro che viene usato dal Consiglio

superiore; da zero a quattro punti significa che io posso superare, ripeto, chi ha otto anni più di me di carriera.

Vi è poi una considerazione pratica. Lo vogliamo applicare o no l'articolo 106 della Costituzione? Se modifichiamo il testo — mi rendo conto, ripeto, che non è questo un argomento e già vedo l'onorevole Parrelli alzarsi e dire che non lo è, sarà allora un inconveniente — il provvedimento dovrà tornare al Senato. Per la famosa questione dei procedimenti contro i magistrati, lo sappiamo, sono passati due anni e non si sa chi è il giudice competente per giudicare i magistrati.

Sappiamo tutti che, purtroppo, le due Camere sono l'una gelosa dell'altra; questa è una verità sacrosanta. Allora, con il pericolo imminente di uno scioglimento anticipato delle Camere che c'è, anche se si rinvia a settembre, ottobre, o all'anno venturo, perché i contrasti nella maggioranza sono assolutamente insolubili senza il cedimento di una parte all'altra, state pur certi che questa legge non si farà mai.

Aggiungo un'altra considerazione. Il relatore è un avvocato illustre ed insigne, che solo per limiti di età non potrà andare in Cassazione. Vi chiedo però qual è quell'avvocato che abbia meriti insigni, il quale guadagna in una settimana — per non dire in un giorno — quello che un magistrato di Cassazione guadagna in un mese, disposto a lasciare il suo incarico. Vorrei saperlo! In un mondo consumistico ed edonistico, ci potrà certo pur essere qualcuno...

ARMANDO VENETO. Allora perché siamo qui? Siamo in Parlamento con questa stessa filosofia. Siamo dei martiri!

RAFFAELE MAROTTA. Lo sarai tu!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Hai qui tre autolesionisti!

RAFFAELE MAROTTA. Questa, però, è una categoria di persone in via di estinzione, lo sappiamo tutti; lo abbiamo visto con le sezioni-stralcio. Si diceva: « Mille? No, andiamo a duemila ». Io obiettaivo che

non avremmo avuto la certezza neanche di arrivare a mille e, infatti, dopo più di un anno non le abbiamo. Questa è la verità.

Come stavo dicendo, secondo me pensare di trovare un avvocato di meriti insigni — e quindi anche di una certa età — il quale rinunci a certi guadagni per percepire lo stipendio di un magistrato di Cassazione (che, all'inizio, è di 7-8 milioni) è vana speranza. Questa, però, è una considerazione di ordine pratico. Voglio soltanto osservare che non c'è alcuna corsia preferenziale nel caso in cui l'avvocato sia anche professore universitario. Tenete presente inoltre che, quand'anche ci fosse, il giudice di legittimità deve avere una spiccata tendenza per la ricerca scientifica; statene pur certi. Io ho fatto quell'esperienza per undici anni e posso garantire che abbiamo estremo bisogno di giudici che abbiano questa attitudine.

In conclusione, a mio avviso, dobbiamo ripristinare il testo del Senato e questo per molte ragioni, non ultima la considerazione di ordine pratico che facevo, altrimenti non riusciremo a varare la legge.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Non è la prima volta che sento questo argomento e abbiamo varato leggi che Dio solo sa!

RAFFAELE MAROTTA. Lo so ed ho premesso che tu mi avresti obiettato che il mio non è un argomento. Me ne rendo conto, ma teniamo presente che noi le leggi dobbiamo farle per gli uomini e non per il mondo iperuranio delle idee di Platone o per la costruzione normativa del giurista tedesco Binding. Mi permetto quindi di rassegnare le mie conclusioni a nome del mio gruppo, anche se vi sono dei dissensi a titolo personale. Come gruppo, però, ci opponemmo. Non so, peraltro, quanti seguiranno la tesi — che io rappresento insieme agli onorevoli Gazzilli e Giuliano — che ho inteso esporre.

Lo ripeto: non c'è nessuna corsia preferenziale, se non la lettera a) del comma 3, relativa all'avvocato e professore. Io

sono avvocato e professore: cosa potete opporre alla mia argomentazione? Aggiungo che, quand'anche in un primo momento fossero tutti e dieci professori universitari, ciò sarebbe un vantaggio anche per la classe forense, perché costoro vedrebbero la Cassazione come giudice di legittimità, mentre oggi viene considerata quasi come un giudice di terzo grado e voi lo dite ogni giorno. Io ne ho fatto parte per ben undici anni, sono stato anche nelle sezioni civili riunite; immaginatevi, dunque, se non posso parlare per conoscenza di causa. Vi prego, ascoltatevi: ci vogliono giudici che abbiano una forte attitudine alla ricerca scientifica.

Detto questo, non aggiungo altro sul tema in questione.

Desidero, però, rivolgere una raccomandazione alla Presidenza, affinché trovi il modo per far sì che a queste sedute partecipi almeno il 10 per cento dei deputati di ogni gruppo. Mi rendo conto dei problemi, d'altronde io non conosco il regolamento né me ne preoccupo più di tanto, però devo dire che il vuoto di quest'aula è uno spettacolo indecente, assolutamente indecente. Capisco che ciò avvenga durante la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni, che interessano singoli deputati, ma non mi spiego come possa verificarsi durante le discussioni generali, che fissano il *thema decidendum*.

GIULIANO PISAPIA. Però il resoconto stenografico lo leggono tutti!

PRESIDENTE. Il regolamento, onorevole collega, non mi consente di precettare i deputati.

È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, certamente viene oggi all'esame della Camera un provvedimento importante, volto all'applicazione, con grande ritardo, dell'articolo 106 della nostra Costituzione, sollecitata più volte anche in sede parlamentare. Abbiamo di fronte un

testo fondamentale, quello varato dal Senato, che è la risultante di un disegno di legge di iniziativa governativa, ma nel quale si riversano anche proposte di legge che sono state presentate dai vari gruppi parlamentari, non soltanto in questa legislatura. Ve ne è, in particolare, una presentata dal gruppo dei democratici di sinistra e da me sottoscritta, che sostanzialmente tende, pur nella limitatezza del suo articolato, a contenere il senso di una legge applicativa di una norma costituzionale in quello che deve essere il suo autentico significato: cioè tentare di fare della legge applicativa quasi un momento esecutivo della norma costituzionale, senza aprire nuovi problemi e soprattutto senza introdurre — come pur potrebbe ventilarsi — addirittura elementi di perplessità di ordine costituzionale. Sarebbe enormemente contraddittorio accelerare, come è giusto che sia, un programma di approvazione di una legge, ma farlo soltanto per finalità di carattere formale.

Sono d'accordo con l'onorevole Marotta nel criticare — ma non dal punto di vista esteriore, bensì da quello sostanziale — che momenti così rilevanti del dibattito parlamentare debbano essere sostanzialmente affidati al nostro intervento, quasi in forma informativa nei confronti dei colleghi, attraverso il resoconto stenografico. È questo il motivo per cui indugiamo intorno agli spunti di riflessione su questo progetto di legge. Riteniamo che l'informazione dell'Assemblea, ormai prossima al voto, stando alla calendarizzazione di questo provvedimento, debba essere il più possibile approfondita e meditata, per evitare quello che, purtroppo, spesso si verifica.

Proprio in passaggi legislativi delicati, si va al voto con momenti di confusione ovvi da parte di chi, non avendo conoscenza specifica del provvedimento, non riesce ad avere un orientamento completo intorno alle scelte che devono essere compiute. Questa legge è importante, non soltanto perché rappresenta l'esecuzione di un principio e di un dettato costituzionale, ma perché tende ad inserirsi in un dibattito molto attuale, sul modo

nuovo che si prospetta circa il funzionamento della giustizia; tende sostanzialmente a mettere in campo tutto quel dialogo plurimo fra università, professioni e magistratura che si richiede per raggiungere, soprattutto nella Corte di cassazione, che è luogo di interpretazione della correttezza nell'applicazione della legge, il massimo possibile di sicurezza sull'interpretazione del diritto e sull'applicazione della legge.

Questo era il pensiero, se si ripercorrono i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, questa era la profonda motivazione prospettata verso il futuro: non tanto e non soltanto fondere in un unico collegio giudicante, quello della Corte di cassazione, le varie preparazioni in una sorta di intreccio fra preparazione dottrina e preparazione sperimentale, quanto produrre, nel momento in cui si interpreta il diritto e si verifica la legittimità delle decisioni dei tribunali e delle corti d'appello, in tutte le materie (civile, penale, della libertà personale, dell'economia), un risultato il più possibile conforme ai vari tipi di preparazione che confluiscono nel collegio giudicante. È quindi una legge che, se definita ed approvata attraverso una verifica il più possibile meditata sui problemi che sono stati e che verranno posti, consentirà di avere per la prima volta in Italia un collegio che può somigliare ai collegi anglosassoni. Sarebbe un collegio che è espressione non solo di un tecnicismo di carriera (quello del magistrato) ma anche di una tecnica plurima, che si collega all'università per le materie giuridiche e all'esperienza che avvocati di una certa età, che hanno esercitato a lungo innanzi al giudice di legittimità (la Corte suprema di cassazione) possono dare nel momento in cui diventano giudici, nel momento in cui devono collaborare non più ad un atto di parte ma ad un atto di equilibrio e di sintesi, qual è la sentenza e soprattutto la sentenza del giudice di legittimità.

Credo che a questa legge bisogna dare significati diversi da quelli previsti dall'articolo 106 della Costituzione: credo che sia molto difficile — lo dico proprio per la

chiarezza dell'informazione che va data a coloro che leggeranno gli atti parlamentari — pensare che essa sia un primo passo verso l'istituzionalizzazione di collegi misti. È un problema completamente diverso: nel nostro sistema abbiamo dei collegi misti, ma non sono mai estesi alle categorie degli avvocati e dei professori universitari in quanto tali.

Abbiamo partecipazioni di giudici privati nelle giurisdizioni speciali, come quella del tribunale dei minorenni; abbiamo partecipazioni di giudici popolari in una giurisdizione particolarmente importante e rilevante, qual è quella della corte d'assise. Ma il principio dell'articolo 106 è solamente quello dell'ottenimento di una qualità particolare, completa della interpretazione del diritto che deve essere resa dalla Corte di cassazione e che può giovare di queste esperienze multiprofessionali, di questi contributi plurimi, di questo intreccio di conoscenze, che non è più espressione solamente di quello che potrebbe essere un blocco culturale, quello del giudice professionale, ma è invece espressione dell'apertura nei confronti di esperienze che devono contribuire ad un atto non necessariamente collegato ad una tecnica di carriera, quella del giudice, ma che deve essere collegato a tecniche di interpretazione e di applicazione della legge.

Quindi, era giusto che il Parlamento provvedesse in questa materia. Quali che siano le ragioni del ritardo per le quali ci si è arrivati soltanto adesso, l'importante è che si sia arrivati a questa legge, che è stata sollecitata spesso nei congressi giuridico-forensi. Per la verità, l'applicazione dell'articolo 106 è stata sollecitata anche in alcuni congressi della magistratura associata. Il dibattito su questa legge nelle sedi delle associazioni di categoria ha visto il superamento di qualsiasi pregiudiziale corporativa. Il dibattito intorno a questa legge, nelle sedi nelle quali si è sviluppato, ha voluto sollecitare l'applicazione dell'articolo 106 della Costituzione non soltanto come affermazione di un principio, ma come una esigenza reale della giurisdizione, per una sua apertura,